

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	505
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia — Costa Smeralda — e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile (2228);	
CASTELLUCCI ed altri: Sistemazione e potenziamento dello scalo civile dell'aeroporto di Ancona in Falconara (887) .	505
PRESIDENTE	505
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	506
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CALDORO: Proroga del mandato dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato (2735)	506
PRESIDENTE	506, 507
AZIMONTI, <i>Relatore</i>	507
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	507

La seduta comincia alle 9,30.

MAROCCO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente. .
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Spora.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 2228 e della proposta di legge Castellucci n. 887, concernenti la costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli, Agrigento, nonché la sistemazione di altri aeroporti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2228 e della proposta di legge abbinata Castellucci n. 887, concernenti la costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli, Agrigento, nonché la sistemazione di altri aeroporti.

Sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, di cui abbiamo preso atto nella precedente seduta, il Governo propone un nuovo testo dell'articolo 8 e della relativa norma di copertura.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Ministero dei trasporti, facendo sue le raccomandazioni più volte manifestate da questa Commissione sulla necessità di disporre un trattamento perequativo a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, che a seguito del provvedimento in discussione vedrà aumentati i suoi compiti, e sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, ha elaborato un nuovo testo dell'articolo 8, nel quale è indicato il maggior onere dallo stesso implicato. Questo maggior onere è largamente giustificato dal maggior lavoro che dovrà svolgere il personale della Direzione generale.

Il nuovo testo è il seguente:

« Per le prestazioni inerenti ai lavori di cui al programma dell'articolo 1 e per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle opere, a tutto il personale di ruolo e non di ruolo della Direzione generale dell'aviazione civile nonché al personale dell'ex EAM in servizio presso la predetta Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, nella misura stabilita nella tabella VII annessa alla citata legge, per gli impiegati e per i salariati della sede centrale. Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile saranno emanate le relative norme di attuazione.

Il maggior onere derivante dal presente articolo è calcolato in lire 658 milioni per l'anno 1971 ».

Per la copertura di questo maggior onere, il Ministero fornisce due soluzioni alternative. La prima è così formulata:

« All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

All'onere di lire 658 milioni conseguente all'applicazione dell'articolo 7 della presente legge si provvede con le maggiori entrate derivanti al capitolo 2162, articolo 1, del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario in corso per effetto dell'aumento dei diritti di approdo e partenza, dovuti allo Stato a norma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La seconda soluzione si traduce nella seguente norma:

« All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

All'onere di lire 658 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Preciso che questa seconda soluzione, che fa riferimento al fondo globale del bilancio 1971, comporta la riduzione dello stanziamento di 1 miliardo, ivi previsto, per l'istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di principio il nuovo testo dell'articolo 8 proposto dal Governo.

(È approvato).

Insieme con questo nuovo testo dell'articolo 8, invierò alla Commissione bilancio anche le soluzioni alternative indicate dal Governo per la copertura del maggior onere implicato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Caldoro: Proroga del mandato dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato (2735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Caldoro: « Proroga del mandato dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Il provvedimento, già assegnato in sede referente, è stato trasferito su nostra richiesta in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Azimonti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AZIMONTI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nominati a seguito delle elezioni indette con il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, n. 235, è prorogata al 31 maggio 1971.

Trattandosi di articolo unico e nessuno avendo presentato emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

CALDORO: « Proroga del mandato dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato » (2735):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Azimonti, Ballarin, Bianchi Gerardo, Brizioli, Canestrari, Cascio, Ceravolo Sergio, Damico, Foscarini, Gatto, Giachini, Guerrini Giorgio, Guglielmo, Lenoci, Mancini Antonio, Marocco, Marraccini, Merli, Reale Giuseppe, Russo Ferdinando, Salomone, Scianatico, Squicciarini, Turnaturi, Volpe e Zanibelli.

È in congedo:

Spora.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO